

## ACQUISTO PRO SOLUTO – CREDITI IVA

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email [bpergroup@bper.it](mailto:bpergroup@bper.it) / sito internet [www.bper.it](http://www.bper.it)

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

### CHE COSA SONO I CREDITI IVA E COME SI ARTICOLA LA CESSIONE

Ogni anno i titolari di partita Iva che esercitano attività di impresa, arti o professioni, devono presentare la dichiarazione Iva, relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente.

Con la dichiarazione annuale si determina la posizione del contribuente come differenza tra Iva a debito e Iva a credito relative all'intero anno solare e i crediti d'imposta eventualmente spettanti. Si tiene conto anche degli eventuali versamenti periodici e dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente non chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione di altre imposte.

Se dalla dichiarazione Iva risulta una posizione a credito, è possibile richiedere le somme a rimborso e successivamente cedere tale credito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La normativa ha previsto in un primo momento, la sola possibilità di cedere il credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, a decorrere dal 2020 si è estesa la facoltà di cessione del credito IVA anche al credito IVA trimestrale. Come il credito IVA annuale, anche il credito IVA maturato nel trimestre deve risultare da una richiesta di rimborso attraverso l'apposito modello (chiamato "TR").

Il processo di riconoscimento del credito IVA si articola quindi in diverse fasi:

- Presentazione della dichiarazione annuale IVA con richiesta di rimborso o modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale. Nella richiesta di rimborso devono essere indicati: i dati essenziali della liquidazione IVA di periodo; l'ammontare del credito IVA maturato nel periodo; la causale del rimborso.
- Cessione del credito IVA mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
- Notifica della cessione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate e della riscossione
- Esecuzione del rimborso direttamente da parte dell'Ufficio con ordinativo di pagamento, dopo l'espletamento della procedura di controllo, direttamente a favore del cessionario del credito.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A chi è rivolto</b>                             | <i>Il prodotto Cessione Crediti IVA è destinato ad imprese, già clienti o prospect, che operano in qualunque settore</i>                                                                        |
| <b>Cosa fare per attivarlo</b>                     | <i>Il cliente può rivolgersi in filiale per l'attivazione del prodotto</i>                                                                                                                      |
| <b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b> | <i>Per ulteriori informazioni la rete può rivolgersi al Servizio Crediti Fiscali, utilizzando l'indirizzo mail <a href="mailto:cessionecrediti_iva@bper.it">cessionecrediti_iva@bper.it</a></i> |

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Il prezzo di acquisto, stabilito anche in considerazione della specificità e caratteristiche del credito di imposta oggetto di acquisto, **non sarà inferiore** al 85% del valore nominale dello stesso.

**Il prezzo di cessione viene definito nella proposta contrattuale del Cessionario.**

Di seguito sono descritte le condizioni economiche applicate dalla banca. Le condizioni economiche vigenti tempo per tempo sono pubblicate tramite l'aggiornamento del presente Foglio Informativo.

| DESCRIZIONE                                       | VALORE                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Prezzo di acquisto crediti fiscali Pro-soluto IVA | € 85 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato |

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- il Cessionario pagherà al Cedente 85,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (85,00% del valore nominale del credito di imposta maturato);

Potranno inoltre essere previsti costi a carico del cliente relativi a supplementi di analisi tecnico, legale e fiscale legati ad eventuali variazioni al testo proposto dalla Banca del contratto di cessione pro-soluto del credito IVA e per l'attività di negoziazione, quantificati sino ad un ammontare massimo di 10.000 euro e calcolati in proporzione al credito ceduti.

Tale importo sarà dovuto a prescindere dal perfezionamento dell'operazione.

## RECESSO E RECLAMI

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

In caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bper.it](http://www.bper.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

**Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

**LEGENDA**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cedente</b>                                 | Il titolare del Credito IVA chiesto a rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cessionario</b>                             | La Banca ed ogni suo successore o avente causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cessione</b>                                | Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Corrispettivo della cessione di credito</b> | Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Credito</b>                                 | Il credito IVA chiesto a rimborso ai sensi della normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Credito IVA</b>                             | <p>Si intende l'importo risultante a credito dalla dichiarazione IVA annuale o modello TR. Tale somma può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in compensazione con importi a debito di imposte e contributi diversi, ricorrendone i presupposti</li><li>- in compensazione dei versamenti periodici Iva dell'anno successivo, purché il credito sia esposto nell'apposito rigo della dichiarazione annuale Iva a rimborso, in presenza delle condizioni richieste dalla legge.</li></ul> <p>Le somme chieste a rimborso possono essere oggetto di cessione a banche ed intermediari finanziari.</p> |